SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 giugno 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 21 giugno 1993, n. 197.

Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la sentenza della Corte di giustizia della Comunità economica europea in data 10 dicembre 1991, che ha dichiarato la normativa italiana relativa al lavoro portuale incompatibile con l'articolo 90, in combinato disposto con gli articoli 30, 48 e 86, del trattato CEE;

Considerato che la Commissione CEE ha invitato il Governo italiano a comunicare, entro il 30 settembre 1992, le misure che intende adottare per conformare la normativa interna al diritto comunitario;

Considerato, altresì, che la stessa Commissione si è riservata di avviare il procedimento di infrazione qualora, sempre entro il 30 settembre 1992, le misure adottate non fossero sufficienti a rendere la normativa nazionale conforme al diritto comunitario;

Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in tema di libera concorrenza nel settore portuale, al fine di corrispondere all'invito della Commissione CEE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Nuova disciplina delle attività portuali

1. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Sono parimenti abrogati, a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli articoli 108, 109, 110, commi primo, secondo, terzo e quarto, 111, commi primo, secondo e terzo, 112, 116, comma primo, n. 2), 1171, comma primo, n. 1), e 1172 del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per le parti afferenti la navigazione marittima. È altresì abrogato l'articolo 1279 del codice della navigazione a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. La vigilanza sull'espletamento delle attività portuali di carico, scarico, trasporto, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nel porto e di quelle complementari ed accessorie, nonché sull'applicazione della misura delle tariffe indicate da ciascuna impresa, è esercitata dagli enti portuali e, laddove non istituiti, dalle autorità marittime.

3. L'esercizio di attività portuali di cui al comma 2, espletate per conto proprio e o per conto di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'ente portuale e, laddove non istituito, del capo del compartimento marittimo.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 le imprese richiedenti devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nel registro degli esercenti di commercio presso le camere di commercio e, se si tratta di imprese collettive, nel registro delle società presso il tribunale civile, o titolo equipollente per le imprese appartenenti agli Stati membri della Comunità economica europea;

b) capacità tecnico-organizzativa adeguata al volume ed alla tipologia delle operazioni portuali da svolgere;

c) capacità finanziaria e di capitale adeguata all'attività da espletare;

d) organico di lavoratori da assumere alle dirette dipendenze, rapportato alle esigenze dell'impresa

5. Le tariffe dei servizi e delle attività portuali sono pubbliche. Le imprese in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 3 debbono comunicare, all'autorità marittima o all'ente portuale, le tariffe che saranno praticate nei confronti degli utenti, nonché ogni eventuale e successiva variazione.

6. Qualora il personale dipendente non sia sufficiente a far fronte alle esigenze operative, l'impresa può avvalersi dei lavoratori di cui all'articolo 2, chiamati in mobilità temporanea o distacco.

7. L'impresa autorizzata all'esercizio di attività portuali, iscritta in apposito registro tenuto dall'ente portuale o, laddove non istituito, dall'autorità marittima, deve versare un canone annuo ed una cauzione nella misura determinata dallo stesso ente portuale o dall'autorità marittima, in relazione al volume degli investimenti e delle attività da espletare.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, non sono ammesse forme di collaborazione contrattuali o istituzionali tra imprese finalizzate ad eludere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4.

9. Alla scadenza dell'autorizzazione, che ha durata annuale e che può essere rinnovata, l'ente portuale o l'autorità marittima sono tenuti a verificare la realizzazione delle condizioni previste nel programma operativo e, in caso di ingiustificata mancata attuazione non danno luogo al rinnovo.

10. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata allorché venga accertata la mancata sussistenza dei requisiti di cui al comma 4.

11. Nel rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, l'ente portuale ovvero l'autorità marittima sono tenuti a valutare il rapporto tra numero di imprese ed esigenze del traffico, garantendo comunque la concorrenza nel settore.

12. L'ente portuale o l'autorità marittima possono rilasciare autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, in occasione di arrivo o partenza, alle navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, previo versamento di apposita somma di denaro e di idonea cauzione, determinate dallo stesso ente portuale o dall'autorità marittima in relazione alle attività da espletare.

Art. 2.

Trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali

1. Le compagnie ed i gruppi portuali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si trasformano secondo i tipi societari previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile.

2. La società di cui al comma 1, che subentra alla compagnia o gruppo portuale a tutti gli effetti nei rapporti patrimoniali e finanziari attivi e passivi, può svolgere attività di impresa ai sensi dell'articolo 1, sempreché sia in possesso dei requisiti ivi indicati, determinando il proprio organico ed individuando l'eventuale personale in esubero secondo criteri determinati dall'ente portuale o dall'autorità marittima.

3. Qualora la società di cui al comma 1 non possa svolgere attività di impresa o abbia personale in esubero, non può procedere all'assunzione di altro personale e può limitarsi ad avviare in mobilità temporanea o in distacco, nell'ambito delle eccedenze, il personale in esubero presso le imprese richiedenti in relazione alle loro esigenze organizzative ed operative.

4. Nell'assunzione di nuovo personale le imprese, a parità di caratteristiche tecnico-professionali, debbono accordare precedenza ai lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali iscritti nei registri alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai dipendenti degli enti portuali, ferme restando l'anzianità di servizio e la qualifica rivestita.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Per la trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi i gruppi ormeggiatori e barcaioli, si applica il disposto dell'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le operazioni suddette sono soggette ad imposta sostitutiva di quelle di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, nella misura fissa di L. 100.000, e non costituiscono presupposto per l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

Art. 4.

Norme in favore dei lavoratori portuali

1. Il beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è differito al 31 dicembre 1993, nel limite di ulteriori 1.000 unità.

2. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente negli anni 1992 e 1993 può essere utilizzato fino al 30 giugno 1994.

3. Ai lavoratori, soci o dipendenti operanti in porto ai sensi degli articoli 1 e 2, alla scadenza del beneficio di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 22 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Commissioni consultive

1. È istituita in ogni porto, previa approvazione del Ministero della marina mercantile, una commissione consultiva, composta da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché da tre rappresentanti designati dalle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al comitato di coordinamento dell'utenza nazionale, e presieduta dall'ente portuale e, laddove non istituito, dall'autorità marittima.

2. La commissione consultiva di cui al comma 1 esprime il proprio parere sull'organizzazione delle attività portuali e sugli aspetti connessi all'utilizzo delle strutture portuali, su richiesta dell'ente portuale o dell'autorità marittima.

3. Con decreto del Ministro della marina mercantile è istituita la commissione consultiva centrale, presieduta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale e composta da tre rappresentanti delle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al comitato di coordinamento dell'utenza nazionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un dirigente del Ministero della marina mercantile e dal presidente dell'Associazione nazionale dei porti italiani.

4. La commissione di cui al comma 3 ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale, ad essa sottoposte dal Ministro della marina mercantile.

Art. 6.

Nuova disciplina della concessione delle aree demaniali e delle banchine

1. Le aree demaniali e le banchine nell'ambito portuale destinate ad attività di carico, scarico e deposito di merci, oltreché ad attività relative a passeggeri o servizi di preminente interesse commerciale o industriale, possono essere date in concessione alle imprese di cui all'articolo 1, previe idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, al fine di assicurare la concorrenza nel settore e la parità di condizioni tra gli operatori.

2. Il rilascio della concessione di cui al comma 1 è subordinato alla sussistenza, nei destinatari dell'atto concessorio, dei seguenti requisiti:

a) presentazione, all'atto della richiesta, di un piano di sviluppo, assistito da idonee garanzie anche di tipo fideiussorio, connesso al rilascio della concessione e determinante per l'incremento dei traffici e la produttività del porto;

b) sussistenza di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi.

3. La durata ed il canone della concessione sono determinati in relazione al valore delle aree e degli impianti utilizzabili da parte delle imprese concessionarie in modo da assicurare il perseguimento dei fini previsti nell'interesse dei traffici e dell'economia nazionale.

4. L'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione.

5. L'ente portuale o, dove non istituito, l'autorità marittima sono tenuti ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare la sussistenza dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione del piano di investimenti.

6. La mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati, danno luogo alla revoca dell'atto concessorio.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere revocate le concessioni esistenti qualora il concessionario non abbia i requisiti di cui al presente articolo e/o non svolga un'attività coerente con le linee di sviluppo portuale determinate dall autorità portuale.

8. Gli indennizzi eventualmente dovuti a seguito della decadenza delle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono, in ogni caso, a carico del soggetto cui viene affidata in concessione la relativa area ai sensi del presente articolo.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
COSTA, *Ministro della marina mercantile*
GALLO, *Ministro delle finanze*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*
SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0264

DECRETO-LEGGE 21 giugno 1993, n. **198**.

Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la rideterminazione del patrimonio netto delle società per azioni derivanti dalla privatizzazione degli enti pubblici economici ed il trattamento fiscale per le emissioni obbligazionarie effettuate dalle predette società;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dai seguenti: «Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. I consigli di amministrazione di ciascuna delle predette società per azioni possono, entro la data fissata con decreto del Ministro del tesoro e comunque non oltre il 31 dicembre 1994 proporre al Ministro del tesoro una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, accompagnata da una relazione redatta da una o più società specializzate, ovvero da soggetto o soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, che attesti che i valori proposti non sono superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Le proposte di rettifica dovranno essere formulate in coerenza con il piano di dismissioni adottato dal Governo. I corrispettivi professionali dei detti soggetti sono determinati con decreto del Ministro del tesoro. Sulla base della predetta proposta di rettifica, il Ministro del tesoro determina il patrimonio netto rivalutato. Tale determinazione vale ai fini dell'applicazione ad ogni effetto dell'articolo 19 del presente decreto. In attesa della determinazione di cui sopra, gli organi sociali possono, in via transitoria, determinare il patrimonio netto, sempre in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. Anche siffatta rivalutazione rileva ai fini dell'articolo 19 del presente decreto. La differenza fra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio e il patrimonio netto rivalutato potrà essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. Potranno altresì ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto esistente nei bilanci anteriori alla trasformazione, mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale.».

Art. 2.

1. Alle obbligazioni e titoli similari emessi dalle società per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli della stessa specie emessi dalle società per azioni con azioni quotate in borsa.

2. La disposizione di cui all'articolo 9 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, continua ad applicarsi alle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1

3. In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile, le società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, possono emettere obbligazioni per somme non eccedenti l'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto

4. La disposizione di cui all'articolo 2362 del codice civile si applica nei confronti dello Stato, anche per le obbligazioni, delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, sorte anteriormente alla data delle trasformazioni stesse.

5. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «A tutte le predette società per azioni, nonché a quelle di cui all'articolo 15, comma 1, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218.».

6. Ai fini della identificazione del limite alla emissione di obbligazioni, come rideterminato dal comma 3, non si tiene conto delle obbligazioni garantite dallo Stato o con rimborso a carico dello Stato medesimo, emesse dagli enti pubblici esistenti prima della trasformazione operata dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0265

DECRETO-LEGGE 21 giugno 1993, n. 199.

Interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi in favore dei dipendenti dalle imprese operanti nel settore delle spedizioni doganali, al fine di fronteggiare la crisi occupazionale determinatasi a seguito dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del mercato interno comunitario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In conseguenza dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del mercato interno comunitario alla data del 1° gennaio 1993, ai lavoratori, dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale e dei magazzini generali, ivi compresi i centri di sdoganamento di cui all'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, già in servizio alla data del 1° gennaio 1992 e che, a causa degli eventi soprariportati, siano sospesi dal lavoro entro il 1993, è corrisposta un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché gli assegni familiari, ove spettanti. Per i lavoratori dipendenti dalle predette imprese lavoranti ad orario ridotto, la citata indennità è calcolata in misura proporzionale alle ore non lavorate.

2. Le imprese di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le OO.SS. dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Sono altresì valide, anche ai fini della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, le domande inoltrate in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, ancorché pervenute agli uffici del lavoro.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta nei confronti dell'impresa richiedente i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma 1 per un periodo non superiore ad un anno.

4. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute, per gli anni 1993 e 1994, al versamento di un contributo speciale pari a 1 punto percentuale e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché di un contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui al comma 1. L'ammontare di tali contributi affluisce alla gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Art. 2.

1. Ai lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 1992 e dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale, dai magazzini generali, nonché dagli spedizionieri doganali iscritti agli albi professionali istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, licenziati entro il 1993 in conseguenza degli eventi previsti dal comma 1 dell'articolo 1, è corrisposta, dalla data del licenziamento, l'indennità di cui al citato comma 1 per un periodo pari a quello previsto dal comma 3 dell'articolo 1; gli stessi sono iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese e dai soggetti indicati al comma 1, non si applica la sospensione dal diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

3. Le imprese di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le OO.SS. dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle di cui all'articolo 1 non si applicano ai dipendenti delle imprese rientranti nella disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. Ai fini dell'applicazione di tale legge sono considerate utili le domande presentate dalle imprese medesime anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

1. I periodi di godimento dell'indennità di cui agli articoli 1 e 2 sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta indennità.

2. Alla corresponsione delle indennità di cui agli articoli 1 e 2, provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale che sarà rimborsato per la parte non coperta dal contributo di cui all'articolo 1, comma 4, sulla base di apposita rendicontazione da presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il trattamento di cui all'articolo 1 verrà anticipato ai lavoratori dalle imprese.

3. I lavoratori interessati alle indennità di cui agli articoli 1 e 2 sono determinati in un numero massimo pari a 3.500 unità, con prelazione per i soggetti di cui all'articolo 2 nel limite di 1.500 unità, e non comprendono quelli di cui all'articolo 5, comma 2. L'ammissione ai conseguenti benefici opera in funzione della data di presentazione della domanda.

Art. 4.

1. Il cofinanziamento pubblico nazionale per gli interventi formativi per la riqualificazione o la riconversione professionale dei lavoratori di cui agli articoli 1 e 2, inoltrati alla Comunità economica europea per l'ottenimento dei contributi del Fondo sociale europeo a titolo delle iniziative previste nel quadro comunitario di sostegno per il 1993, è assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; per gli interventi formativi e per gli aiuti a titolo del regolamento comunitario n. 3904 del 17 dicembre 1992, concernente la riconversione professionale degli agenti e degli spedizionieri in dogana, il cofinanziamento è assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. I relativi progetti sono presentati, nell'ambito della programmazione 1993, dalle regioni, con priorità per quelli organizzati da organismi paritetici delle parti sociali, ovvero dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale che provvede, altresì, all'inoltro dei progetti per l'utilizzo degli interventi previsti dal regolamento comunitario di cui al comma 1.

3. Per la predisposizione dei progetti previsti dal regolamento comunitario di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi dell'ausilio tecnico delle agenzie per l'impiego, le quali cercheranno le interazioni con gli altri fondi comunitari operanti sul territorio di competenza.

Art. 5.

1. Con decreto del Ministro delle finanze sono indetti concorsi pubblici per esami per la copertura delle vacanze di organico del Ministero delle finanze, nel numero massimo di duemila unità e comunque nei limiti delle dotazioni organiche di cui alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, così ripartite:

a) 915 unità nel profilo professionale di assistente tributario, sesta qualifica funzionale;

b) 1.085 unità nel profilo professionale di coadiutore, quarta qualifica funzionale.

2. Ai predetti concorsi possono partecipare, per una sola volta, anche i lavoratori dipendenti dagli spedizionieri doganali e dalle case di spedizione, aventi la qualifica di spedizioniere doganale, di procuratore, ovvero quella di ausiliario, con iscrizione negli appositi elenchi almeno dal 1° gennaio 1989, nonché il personale amministrativo dipendente dai predetti soggetti in attività dal 1° gennaio 1983. La partecipazione al concorso, in tali casi, prescinde dal requisito del limite di età.

3. Il Ministro delle finanze, con il decreto di indizione dei concorsi, dispone che ai candidati di cui al comma 2, che abbiano riportato almeno l'idoneità nelle prove concorsuali, sia attribuito un punteggio aggiuntivo, non superiore a due punti, in relazione all'anzianità di servizio prestato.

4. I vincitori del concorso provenienti dalle categorie di cui al comma 2 sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni in relazione alle esigenze di servizio, agli uffici dell'amministrazione finanziaria ubicati nella provincia in cui hanno prestato servizio, eccettuati gli uffici dipendenti dal dipartimento delle dogane e imposte indirette e quelli situati nella provincia autonoma di Bolzano. I vincitori che hanno svolto la precedente attività nella provincia autonoma di Bolzano, che non abbiano indicato altra sede di destinazione, sono assegnati dall'amministrazione.

5. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui al comma 2 è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento. Gli stessi soggetti conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto valutati in lire 39 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0266

DECRETO-LEGGE 22 giugno 1993, n. 200.

Norme in materia di lavoro stagionale di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare con apposite disposizioni il lavoro stagionale dei cittadini extracomunitari, al fine di evitare il proliferare di situazioni irregolari e di assicurare agli immigrati effettive possibilità di impiego;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per gli affari sociali e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Lavoro stagionale dei cittadini extracomunitari nel territorio nazionale

1. Nella programmazione annuale dei flussi secondo l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono indicate le possibilità di impiego per lavoratori stagionali extracomunitari, in considerazione delle disponibilità accertate tramite i competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale.

2. Hanno accesso a tali possibilità i cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi con i quali l'Italia stipulerà apposite intese bilaterali di durata annuale, rinnovabili. In tali intese saranno stabiliti, in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia, i requisiti necessari all'accesso, gli accertamenti riguardanti le particolari qualifiche professionali, nonché altre disposizioni inerenti alle modalità di accesso.

Art. 2.

Soggiorno dei lavoratori stagionali extracomunitari

1. Il lavoratore stagionale extracomunitario, in possesso del permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e del relativo visto d'ingresso, può soggiornare nel territorio nazionale per tutto il periodo di occupazione e, comunque, per non più di sei mesi per anno, al termine del quale egli è tenuto a lasciare il territorio dello Stato.

2. Il lavoratore stagionale extracomunitario, ove sia documentalmente accertato il rispetto del termine di uscita dal territorio nazionale previsto dal comma 1 che, per il corrente anno 1993, è per tutti fissato al 30 ottobre, nonché il suo effettivo rientro al Paese di origine, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia, per lavoro stagionale, nell'anno successivo. La precedenza è realizzata rispetto ai connazionali mai entrati in Italia per motivi di lavoro.

3. Il lavoratore stagionale extracomunitario che abbia soggiornato in Italia per due volte consecutive con un permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale, in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo indeterminato, può ottenere, previa autorizzazione degli uffici provinciali del lavoro e tenuto conto dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, un permesso di soggiorno della durata di un anno, rinnovabile.

Art. 3.

Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro che intende utilizzare lavoratori stagionali provvede, di intesa con il comune interessato, ad assicurare strutture adeguate per il loro alloggio.

Art. 4.

Forme di previdenza e assistenza sociale per i lavoratori stagionali extracomunitari

1. Il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS, in sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, un contributo di pari importo. Detto contributo è dovuto nei termini e con le modalità stabiliti per i contributi sostituiti, ivi comprese le riduzioni degli oneri sociali per questi eventualmente previste. Restano fermi gli altri obblighi contributivi previsti dalle norme vigenti per le forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

2. Il contributo sostitutivo di cui al comma 1 affluisce al Fondo previsto dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943. Nei limiti delle disponibilità assicurate da tale gettito contributivo il Fondo può attuare altresì interventi di carattere socio-assistenziale per i lavoratori di cui al presente decreto.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti requisiti, ambiti e modalità degli interventi di cui al comma 2.

4. I contributi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti saranno trasferiti all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore, secondo le modalità previste dalle intese di cui all'articolo 1.

Art. 5.

Espulsione dal territorio dello Stato e sanzioni

1. Il lavoratore extracomunitario che non osserva il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, è espulso dal territorio dello Stato secondo le modalità previste dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. Il lavoratore extracomunitario espulso ai sensi del comma 1 non può ottenere il permesso di soggiorno in Italia ed il relativo visto d'ingresso per i due anni successivi all'esecuzione del provvedimento.

3. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze uno o più lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno temporaneo per lavoro stagionale, ovvero decorso il relativo termine di scadenza, è punito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONTRI, *Ministro per gli affari sociali*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0267

DECRETO-LEGGE 22 giugno 1993, n. **201**.

Acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare al demanio dello Stato il complesso denominato «Villa Blanc» in Roma;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la somma di lire 27.727.000.000 necessaria per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato del complesso immobiliare sito in Roma, via Nomentana n. 216, denominato «Villa Blanc» è imputata alle disponibilità del capitolo 7851 (già 7901) dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1993.

2. Sono fatti salvi gli effetti del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, emanato di concerto con il Ministro delle finanze in data 7 ottobre 1992, con il quale è stato esercitato il diritto di prelazione da parte dello Stato del complesso immobiliare di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHEY, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0270

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 15 giugno 1993.

Modificazioni al decreto ministeriale 29 maggio 1992 sulla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 sulla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Considerata l'opportunità di apportare modifiche e integrazioni d'ordine tecnico operativo al suddetto decreto per una migliore attuazione delle norme compatibilmente con le esigenze emerse nella prima fase di attuazione del decreto stesso;

Sentiti la commissione consultiva centrale ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, che hanno espresso parere favorevole all'unanimità;

Decreta:

Art. 1.

1. Le lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'art. 6 del decreto ministeriale 29 maggio 1992 sono così modificate:

«*a)* vongole, cuori, lóngoni e fasolari nel mese di giugno ed in altro mese stabilito con ordinanza del capo del compartimento, sentita la commissione consultiva locale, scelto tra i mesi di maggio, luglio agosto e settembre;

b) telline dal 1° aprile al 30 aprile».

Art. 2.

1. La lettera *e)* dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 maggio 1992 è così modificata:

«*e)* fasolari Kg 350».

Art. 3.

1. Il termine previsto dal comma 4 dell'art. 9 del decreto ministeriale 29 maggio 1992 relativo alla facoltà di opzione fra l'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi con turbosoffiante e quella con altri mestieri di pesca è prorogato al 31 marzo 1994.

Art. 4.

1. Il comma 7 dell'art. 9 del decreto ministeriale 29 maggio 1992 è così sostituito:

«*7.* Gli armatori, che rinunciano all'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi con turbosoffiante, possono essere autorizzati, su domanda da inoltrare contestualmente a detta rinuncia, all'esercizio della pesca con il traino pelagico».

Art. 5.

1. All'art. 9 del decreto ministeriale 29 maggio 1992 è aggiunto alla fine il seguente comma:

«*8.* La rinuncia all'esercizio della pesca con turbosoffiante di cui al precedente comma 7 comporta la conseguente variazione in diminuzione del numero delle autorizzazioni vigenti nell'ambito del compartimento marittimo».

Art. 6.

Il terzo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 maggio 1992 è così modificato:

«*3.* Il Ministero della marina mercantile concede il trasferimento dell'autorizzazione ad altro armatore, singolo od associato in società di persone, iscritto da almeno tre anni nel registro dei pescatori marittimi o a cooperative di pescatori, esclusivamente nel caso in cui la nave rimanga iscritta nell'ambito dello stesso compartimento».

Art. 7.

1. Il secondo comma dell'art. 11 del decreto ministeriale 29 maggio 1992 è soppresso.

Art. 8.

1. L'art. 13 del decreto ministeriale 29 maggio 1992 è così modificato:

«*1.* Gli attrezzi di cui al precedente art. 12 devono essere sottoposti a collaudo da parte dell'autorità marittima del luogo di iscrizione della nave entro il 31 ottobre 1993.

2. Entro la suddetta data l'armatore è tenuto a trasmettere al Ministero della marina mercantile copia della certificazione dell'avvenuto collaudo.

3. La certificazione dell'avvenuto collaudo integra i documenti di bordo.

4. Per le unità, per le quali il collaudo non sia avvenuto entro il suddetto termine, si procederà, a far data del 1° ottobre 1993 e fino all'adeguamento alle previsioni del decreto, alla sospensione dell'autorizzazione per turbosoffiante.

5. A decorrere dal 1° novembre 1993 ove l'armatore non abbia provveduto all'adeguamento previsto dal presente articolo provvederà alla conseguente variazione in diminuzione del numero delle autorizzazioni vigenti nell'ambito del compartimento».

Art. 8.

Gli allegati *D* e *E* al decreto ministeriale 29 maggio 1992 sono sostituiti dagli allegati al presente decreto di pari lettera *D* e *E*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 15 giugno 1993

p. *Il Ministro:* SELLITTI

ALLEGATO *D*

1) PESCHERECCIO TIPO PER LE DRAGHE IDRAULICHE E GLI ATTREZZI DA TRAINO PER MOLLUSCHI E RASTRELLI DA NATANTE

Il peschereccio tipo per la pesca con draga idraulica ed attrezzi da traino per molluschi deve avere le seguenti caratteristiche e limitazioni:

a) lunghezza massima tra le perpendicolari 10 m;

b) potenza massima 150 HP e 100 per i rastrelli da natante;

c) stazza lorda massima 10 t;

d) presenza di un solo motore senza ausiliari per le pompe;

e) assenza di mantello all'elica;

f) presenza di un solo verricello per cavo di acciaio per la manovra della draga idraulica ed il recupero dell'ancora.

È consentita la presenza di un secondo verricello ubicato nei pressi del punto di salpamento della draga con massimo due tamburi senza campane di tonnaggio, utilizzabile esclusivamente per il salpamento della draga.

ALLEGATO *E*

A) DRAGHE IDRAULICHE
(Turbosoffianti)

1. *Descrizione.*

Si tratta di attrezzi che penetrano nel fondo fino a qualche centimetro nel substrato e raccolgono gli organismi marini ivi annidati.

La sabbia ed il fango raccolti dall'attrezzo nel suo cammino vengono spinti fuori dall'attrezzo con una serie di getti d'acqua, mentre i molluschi vengono trattenuti.

L'attrezzo si presenta come un parallelepipedo in ferro con una lama per tagliare il sedimento ed un sistema per inviare acqua in pressione agli ugelli fissati in vari punti dell'attrezzo stesso.

La draga idraulica è caratterizzata da:

a) fronte od apertura orizzontali;

b) gabbia rigida in cui si raccoglie il prodotto pescato;

c) ugelli da cui esce l'acqua in pressione;

d) grosso tubo di mandata dell'acqua da bordo oppure nel caso di pompe sommerse collegamento a bordo con tubi per l'olio che mette in funzione la pompa sommersa.

CARATTERISTICHE GENERALI DELLE DRAGHE IDRAULICHE

2. *Caratteristiche e limitazioni*

Tutte le draghe idrauliche debbono avere le seguenti caratteristiche:

larghezza massima del fronte o apertura orizzontale metri 3;

pressione massima sull'attrezzo 1,8 bar;

peso massimo dell'attrezzo kg 600;

la parte inferiore della gabbia dove viene raccolto il prodotto deve essere costituita da opportuni tondini metallici oppure da grigliati che garantiscono una equivalente selettività;

il traino della draga deve avvenire solamente facendo forza tramite il verricello sul cavo dell'ancora precedentemente calata.

È inoltre vietato anche il montaggio di dispositivi che possano rendere possibile o facilitare il traino con l'elica, quali rinvii fissi per cavo laterali o poppieri. In ogni caso è necessario che i due cavi di traino della vongolare siano uguali.

2.1. *Caratteristiche della draga idraulica per la pesca delle vongole longoni fasolari.*

Tali draghe oltre le caratteristiche generali hanno le seguenti limitazioni:

la distanza tra i tondini metallici della parte inferiore della gabbia non deve essere inferiore a 12 mm;

sono ammesse in sostituzione dei tondini reti metalliche a maglia quadrata aventi lato non inferiore a 17 mm oppure a maglia rettangolare i cui lati non siano rispettivamente inferiori a 25 mm e 12 mm oppure da lamiera perforata avente fori di diametro non inferiore a 21 mm ed il rapporto pieni vuoti sia inferiore ad 1/2;

il prodotto raccolto dalla vongolare deve essere separato con setacci. I setacci devono essere costituiti da tondini la cui distanza non sia inferiore a 12 mm, è ammesso un errore di misura di 1 mm;

sono ammesse reti metalliche a maglia quadrata aventi lato non inferiore a 17 mm oppure a maglia rettangolare i cui lati non siano rispettivamente inferiori a 25 mm e 12 mm, oppure la lamiera perforata avente fori di diametro non inferiore a 21 mm ed il rapporto pieni vuoti sia inferiore ad 1/2;

il setaccio deve essere facilmente ispezionabile e deve essere collaudato. Vi deve inoltre essere possibilità di apertura sul lato di raccolta del prodotto.

2.2. *Caratteristiche della cannellara.*

Per cannellara si intende la draga idraulica per la cattura di cannolicchi o cappelonghe (*Solen ed Ensis*).

Oltre le caratteristiche proprie delle draghe idrauliche la cannellara è soggetta anche alle seguenti limitazioni:

presenza di ugelli che immettono acqua in pressione anche nella parte anteriore della lama che penetra nel sedimento;

la distanza tra i tondini metallici dalla parte inferiore della gabbia non deve essere inferiore a mm 7;

non sono ammessi in sostituzione dei tondini grigliati metallici;

non è consentito l'uso e la detenzione a bordo del setaccio; la cernita dei cannolicchi pescati deve essere effettuata manualmente ed il resto del pescato deve essere rigettato in mare ad eccezione dei vermi.

2.3. *Caratteristiche della fasolara.*

Per fasolara si intende la draga idraulica per la cattura dei fasolari (*Callista chione*).

La fasolara ha le caratteristiche proprie della draga idraulica soggetta anche alle seguenti limitazioni:

la distanza tra i tondini metallici della parte inferiore della gabbia non deve essere inferiore a mm 25;

non è consentito l'uso del setaccio.

B) ATTREZZI DA TRAINO PER MOLLUSCHI

1. *Descrizione.*

Si tratta di attrezzi che privi di getti di acqua in pressione trainati sul fondo marino staccano e trattengono molluschi bivalvi annidati nel substrato.

Sono molto diversi l'uno dall'altro per forma e dimensioni, ma generalmente consistono di una bocca rigida seguito da un corto sacco di rete tessile.

Assomigliano molto alle reti a strascico a bocca fissa quali rapido sfoglara da cui però è possibile distinguerli per alcune caratteristiche particolari quali:

larghezza della bocca o apertura orizzontale;

dimensioni di maglia del sacco in rete tessile;

assenza di apertura posteriore del sacco;

lunghezza del sacco in rete tessile molto limitata (circa uguale alla apertura orizzontale dell'attrezzo stesso).

Il traino dei suddetti attrezzi per molluschi può venire effettuato sia in linea retta che a cerchio utilizzando l'elica e/o l'ancora.

1.1. *Caratteristiche del rampone per molluschi.*

Per rampone per molluschi si intende un attrezzo la cui bocca è armata con denti in ferro per la cattura di cozze pelose (*Modiolus barbatus*) e canestrelle (*Proteopecten glaber*).

Il rampone è soggetto alle seguenti limitazioni:

la larghezza della bocca non deve essere superiore a m 1,60;

l'apertura della maglia non deve esere inferiore a mm 50;

devono essere presenti nella parte superiore della rete tre aperture longitudinali (in direzione parallele alla direzione di avanzamento dell'attrezzo) al fine di agevolare la fuoriuscita dei detriti e degli scarti.

1.2. *Caratteristiche della sfogliare per molluschi e dell'ostreghero.*

Per sfogliare per molluschi e per ostreghero si intendono attrezzi a bocca rigida rimuniti di un sacco di raccolta per i molluschi catturati.

La bocca rigida è formata da un'asta trasversale su cui è montata una lima da piombi generalmente in catena. Il sacco di raccolta è montato sull'asta e sulla lima da piombi e può essere sia di materiale tessile (reti di fibra sintetica) o di materiale ferroso (reti di fili di acciaio o catenelle intrecciate).

La sfogliara per molluschi e l'ostreghero sono soggetti alle seguenti limitazioni:

la larghezza della bocca non deve essere superiore a metri ,60;

l'apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 60;

non devono essere presenti le slitte che vincolano l'apertura verticale della sfogliara per le sogliole.

1.3. *Regolamentazione del rampone tradizionale e della cassa.*

Per rampone tradizionale e per cassa si intendono due attrezzi con bocca rigida formata da un rettangolo di tondino di ferro a cui è armato un sacco di rete.

Il rampone tradizionale e la cassa sono soggetti anche alle seguenti limitazioni:

la larghezza della bocca non deve essere superiore a metri 1,60;

l'apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 50.

C) RASTRELLI DA NATANTE
(Draga manuale)

1.1. *Descrizione.*

Rastrelli da natante sono attrezzi a bocca rigida con la parte inferiore della bocca armata con lunghi denti di ferro mentre la parte superiore è normalmente un semicerchio di cui la parte inferiore è il diametro. Alla bocca è montato un sacco in rete per la raccolta dei molluschi.

Il rastrello a denti è fornito di un corto manico 1-2 metri che ha lo scopo di regolare l'inclinazione di denti rispetto al fondo.

I denti molto lunghi, circa 30 cm e molto affilati per penetrare bene nel substrato e raccogliere i molluschi, sono montati molto vicini l'uno all'altro, per evitare che i molluschi possano sfuggire alla cattura passando tra un dente e l'altro.

Il sacco è fermato da una sola pezza di rete ed ha il solo scopo di raccogliere e trattenere i molluschi in esso convogliati dal rastrello.

Il traino deve avvenire tramite il recupero dell'ancora con verricello. Ogni natante tira due attrezzi con un cavo ciascuno che agisce direttamente sulla bocca del rastrello. Le modalità di fissaggio del manico al cavo di traino, permettono di regolare l'inclinazione dei denti rispetto al fondo. Scopo del manico è solo questa regolazione.

Il salpamento è manuale senza uso dei verricelli meccanici né di albero e bigo od arcone di poppa che sono assenti dai natanti tradizionali che usano questo attrezzo.

2. *Caratteristiche.*

Il rastrello da natante deve avere le seguenti caratteristiche:

la larghezza della bocca non deve essere superiore a m 1,50;

l'apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 20 per la pesca delle telline e a mm 30 per gli altri molluschi;

il sacco di raccolta in rete tessile non deve avere lunghezza superiore a m 2.

Per quanto riguarda il natante esso è soggetto alle seguenti limitazioni;

la stazza non deve essere superiore a 10 t;

la potenza del motore non deve essere superiore a 100 HP.

D) RASTRELLI A PIEDI E RASTRELLI SENZA AUSILIO DI FORZA MOTRICE

1. *Descrizione.*

Per rastrelli a piedi e rastrello senza ausilio di forza motrice si intendono attrezzi per la cattura di molluschi, azionati esclusivamente da energia umana.

Ve ne sono essenzialmente di due tipi; infatti la bocca inferiormente può essere provvista di una lama metallica (come nel caso della vongolara manuale), o di denti (come nel caso del rastrello a denti).

L'attrezzo può essere fornito di sacco in rete tessile o cesto di raccolta in rete o grigliato metallico.

L'attrezzo può essere adoperato a piedi o da bordo di un natante, in quest'ultimo caso il traino ed il recupero sono totalmente manuali.

93E3535

DECRETO 15 giugno 1993.

Istituzione della zona di tutela biologica denominata «Banco di Santa Croce».

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto l'art. 98 del regolamento per l'esecuzione della predetta legge n. 963/65 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la proposta dell'associazione ambientalista Mare vivo per l'istituzione di una zona di tutela biologica per il Banco di Santa Croce;

Visto il parere favorevole della stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli che nella relazione scientifica presentata riconosce il Banco di Santa Croce come sito

particolarmente idoneo per il ripopolamento biologico e per lo studio di specie marine di particolare interesse commerciale;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva locale per la pesca marittima di Castellammare di Stabia nella riunione dell'11 novembre 1992;

Decreta:

Art. 1.

È istituita una zona di tutela biologica nel tratto di mare prospiciente i comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense denominato «Banco di Santa Croce», individuata dal cerchio di 150 metri di raggio avente il centro nel punto di seguenti coordinate geografiche:

lat. 40° 40' 48" NORD;
long. 014° 25' 56" EST.

Art. 2.

Nella zona di mare indicata dall'articolo precedente è vietata qualsiasi attività di pesca sia professionale che sportiva.

Art. 3.

I contravventori alle norme di cui agli articoli precedenti saranno puniti ai sensi delle vigenti disposizioni.

L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto sarà esercitata dagli organi previsti dagli articoli 19 e seguenti della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Art. 4.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1993

p. *Il Ministro:* SELLITTI

93A3536

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 giugno 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 11%, di durata decennale, con godimento 1° giugno 1993, seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 giugno 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 85.024 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre per intero al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1993;

Visto il proprio decreto 21 maggio 1993, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 11% - 1° giugno 1993-2003;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 11% - 1° giugno 1993-2003, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 11% - 1° giugno 1993-2003, per un importo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 21 maggio 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'11%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° dicembre ed il 1° giugno di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° giugno 1993-2003.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito, pari a L. 95,50.

Art 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° giugno 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 16 giugno 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della seconda tranche dei B.T.P. 11% - 1° giugno 1993-1998.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 16 giugno 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione» non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione.

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 18 giugno 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per diciassette giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° giugno 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 18 giugno 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 11% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per diciassette giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 11% - 1° giugno 1993-2003. Dette operazioni avranno inizio il 18 giugno 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in lire 55 miliardi faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 2003, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1993

p. *Il direttore generale* PAOLILLO

93A3532

DECRETO 7 giugno 1993

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 11%, di durata quinquennale, con godimento 1° giugno 1993, seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di

conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 giugno 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 85.024 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre per intero al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1993;

Visto il proprio decreto 21 maggio 1993, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 11% - 1° giugno 1993-1998;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 11% - 1° giugno 1993-1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 11% - 1° giugno 1993-1998, per un importo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 21 maggio 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'11%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° dicembre ed il 1° giugno di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° giugno 1993-1998.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito, pari a L. 98,15.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° giugno 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 16 giugno 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della seconda tranche dei B.T.P. 11% - 1° giugno 1993-2003.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 16 giugno 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione» non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione.

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la

metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 18 giugno 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per diciassette giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° giugno 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 18 giugno 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'11% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per diciassette giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 11% - 1° giugno 1993-1998. Dette operazioni avranno inizio il 18 giugno 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in lire 55 miliardi faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1998, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A3533

DECRETO 7 giugno 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° giugno 1993, seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dallà legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 giugno 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a complessive lire 85.024 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione disposta con il presente decreto non concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501;

Visto il proprio decreto n. 100675 in data 21 maggio 1993, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, con godimento 1° giugno 1993, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Visto lart. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento

1° giugno 1993, di cui al decreto ministeriale del 21 maggio 1993 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 1.000 miliardi.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituto presso la CONSOB ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizo mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituto presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 15 giugno 1993 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 17 giugno 1993, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1° giugno 1993 al giorno del versamento

Poiche i certificati, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 100675 del 21 maggio 1993 sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione»

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 62.497.500.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 6 del menzionato decreto 21 maggio 1993, il rimborso dei certificati di credito di cui alla presente emissione avverrà al netto della ritenuta fiscale applicata alla differenza tra 100 e 99,10 lire, prezzo di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 21 maggio 1993, salvo per il versamento dell'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 17 giugno 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A3534

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 giugno 1993.

Autorizzazione alla Finanza & Futuro vita S.p.a., in Milano, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa al ramo vita VI.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo

mafioso e le altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto ministeriale del 1° ottobre 1991 con il quale la Finanza & Futuro vita S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nel ramo I e V di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la domanda in data 3 agosto 1992 con la quale la Finanza & Futuro vita S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza,

Vista la lettera n. 224613 del 10 dicembre 1992 con la quale l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse colletivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 5 febbraio 1993;

Decreta:

La Finanza & Futuro vita S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 1993

Il direttore generale: CINTI

93A3507

DECRETO 14 giugno 1993. disposizioni

Autorizzazione alla UAP vita S.p.a., in Genova, ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa al ramo vita VI.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e le altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto ministeriale in data 9 novembre 1989 con cui la UAP vita S.p.a., con sede in Genova, è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nel ramo I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la domanda in data 20 novembre 1992 con la quale la UAP vita S.p.a., con sede in Genova, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza,

Vista la lettera n. 330767 del 3 marzo 1993 con le quali l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse colletivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole in merito sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 30 marzo 1993;

Decreta:

Art. 1.

La UAP vita S.p.a., con sede in Genova, è autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 1993

Il direttore generale: CINTI

93A3506

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 4 giugno 1993.

Riconoscimento di titolo abilitante estero all'esercizio della professione di professore d'orchestra negli enti autonomi lirici o istituzioni concertistiche assimilate in Italia.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48 CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato il 17 gennaio 1989, per il personale dipendente dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate;

Visti il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e la legge 4 giugno 1934, n. 977, in materia di diplomi di magistero rilasciati dai conservatori o istituti musicali parificati;

Vista la domanda di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero e prodotto dal sig. Wynneford Potter

Considerata l'intesa della conferenza di servizi di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115/1192, espressa nella seduta del 6 aprile 1993;

Preso atto del successivo parere integrativo trasmesso in merito alla domanda del sig. Wynneford Potter dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

Il titolo accademico di Bachelor of Music (Honours) conseguito presso la University of Wales, con sede in Cardiff (Regno Unito) dal sig. Wynneford Potter, nato l'8 ottobre 1960 a Glanamman (Regno Unito), è riconosciuto, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di professore d'orchestra negli enti autonomi o istituzioni concertistiche assimilate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1993

Il Ministro CASSESE

93A3508

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 12 giugno 1993.

Revoca del provvedimento di sospensione del riconoscimento di territorio indenne da peste suina classica della provincia di Latina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto 18 ottobre 1991, n. 427, riguardante regolamento per la profilassi della peste suina classica;

Visto il decreto 17 giugno 1992, n. 351, regolamento concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio CEE del 12 giugno 1985 (85/322/CEE) relativa a talune disposizioni in materia di peste suina classica e di peste suina africana;

Viste le decisioni del Consiglio CEE del 24 maggio 1988 (88/303/CEE), del 14 dicembre 1988 (89/20/CEE) e, da ultimo, del 12 febbraio 1990 (90/63/CEE) che riconoscono indenni da peste suina classica anche alcune province del territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230, regolamento di attuazione di direttive CEE concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 gennaio 1993 relativa alla sospensione della qualifica di indenne alla provincia di Latina;

Considerato che sono state revocate le misure di polizia veterinaria adottate per circoscrivere ed estinguere il focolaio di peste suina classica accertato in un allevamento di suini della provincia suddetta,

Ritenuto necessario ripristinare la qualifica di indenne alla provincia indicata in epigrafe;

Ordina:

Art. 1.

1. È revocata l'ordinanza 22 gennaio 1993 con cui è stata sospesa la qualifica di territorio indenne da peste suina classica alla provincia di Latina.

Art. 2.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 12 giugno 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A3548

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 17 giugno 1993, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Ristrutturazione della retribuzione e disciplina del suo adeguamento alle variazioni del costo della vita».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso CISNAL - Via Principe Amedeo n. 42 - Roma.

93A3578

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto allo sviluppo (IDLI), firmata a Roma il 5 febbraio 1988.

A seguito dell'emanazione della legge n. 98 del 22 marzo 1993 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1993 che ha autorizzato la rattifica italiana dell'accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto allo sviluppo (IDLI), firmato a Roma il 5 febbraio 1988, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 28 maggio 1993. Da detta data l'Italia è divenuta parte del sopracitato accordo.

93A3515

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Petilia Policastro (Catanzaro) con deliberazione n. 90 del 28 settembre 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Giuseppe Belpanno, del dott. Leonardo Del Gaudio e del dott. Walter Viapiana per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Rocca di Neto (Catanzaro) con deliberazione n. 58 del 29 aprile 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Francesco Agostino, del dott. Carlo Rippa e del dott. Alfonso Perri per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Guardavalle (Catanzaro) con deliberazione n. 21 del 28 maggio 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Adolfo Repice, del dott. Vincenzo Margio e della rag. Concetta Malacaria per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Isola di Capo Rizzuto (Catanzaro) con deliberazione n. 19 del 25 maggio 1984, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Domenico Arena, della dott.ssa Maria Teresa Straface e del dott. Umberto Conforto per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Cutro (Catanzaro) con deliberazione n. 172 del 18 novembre 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del rag. Vincenzo Passariello, del dott. Ernesto Scalise e del dott. Alberto Galiano per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Nicotera (Catanzaro) con deliberazione n. 40 del 14 luglio 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del rag. Domenico Olivadese, del dott. Stefano Di Bartolo e del dott. Giuseppe Sammarco per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Martirano Lombardo (Catanzaro) con deliberazione n. 2 del 2 febbraio 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 1993 il dott. Valentino Torchia è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Olivadi (Catanzaro) con deliberazione n. 9 del 15 aprile 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 1993 il dott. Francesco Nardo è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro) con deliberazione n. 42 del 15 luglio 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 1993 il dott. Corrado Gigliotti è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di San Mango d'Aquino (Catanzaro) con deliberazione n. 15 del 14 settembre 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 1993 il rag. Serafino Pietra Paola è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Satriano (Catanzaro) con deliberazione n. 40 del 14 luglio 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 1993 il dott. Leopoldo Staglianò è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Santa Caterina dello Jonio (Catanzaro) con deliberazione n. 92 del 3 agosto 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 1993 il dott. Antonio Macrì è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Soriano Calabro (Catanzaro) con deliberazione n. 2 del 4 gennaio 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 1993 il dott. Giuseppe Ruoppolo è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Conflenti (Catanzaro) con deliberazione n. 28 del 10 luglio 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 1993 il rag. Francesco Talarico è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il commissario straordinario di Grisolia (Cosenza) con deliberazione n. 4 del 12 febbraio 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 1993 il dott. Elio Sirena è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Bianchi (Cosenza) con deliberazione n. 47 del 28 novembre 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 1993 il rag. Francesco Alessio è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Guardia Piemontese (Cosenza) con deliberazione n. 32 del 9 dicembre 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 1993 il dott. Nicola Falcone è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Cassano allo Jonio (Cosenza) con deliberazione n. 43 del 5 ottobre 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Giuseppe Ricca, del rag. Francesco Oscarino Serra e della rag. Maria Elena Lupia per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Corvara (Pescara) con deliberazione n. 37 del 13 luglio 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 1993 il dott. Francesco Tresca è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Castel San Vincenzo (Isernia) con deliberazione n. 24 del 26 novembre 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 1993 il sig. Costantino Di Ianni è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Rocchetta a Volturno (Isernia) con deliberazione n. 66 del 13 novembre 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 1993 il dott. Enrico Gualdaroni è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

93A3516

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro in Genova, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 4 giugno 1993, l'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta dal sig. Spagnoli Ferruccio con testamento olografo pubblicato per atto dott. Paolo Lizza, notaio in Genova, numero di repertorio 18540/2678 e consistente in un immobile sito in Genova il cui valore viene stimato in L. 336.000.000 e beni mobili e liquidi per un valore di L. 280.064.719.

93A3520

Revoca alla società Farmitalia Carlo Erba S.r.l., in Milano, dell'autorizzazione a produrre materie prime farmacologicamente attive nello stabilimento farmaceutico sito in Milano.

Con decreto ministeriale n 773 del 3 giugno 1993 è stata revocata, su rinuncia, alla società Farmitalia Carlo Erba S.r l., con sede legale in via Imbonati, 24, Milano, codice fiscale n 07608290156, l'autorizzazione a produrre materie prime farmacologicamente attive nello stabilimento farmaceutico sito in via Bezzi, 24, Milano.

93A3539

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S p a. Nuova Pansac*, con sede in Milano e stabilimento di Aulla (Massa Carrara):
periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990,
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S p a. Nuova Pansac*, con sede in Milano e stabilimento di Aulla (Massa Carrara):
periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S p a. Nuova Pansac*, con sede in Milano e stabilimento di Aulla (Massa Carrara):
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991,
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si

4) *S p a. Nuova Pansac*, con sede in Milano e stabilimento di Aulla (Massa Carrara)
periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si

5) *S p a. Nuova Pansac*, con sede in Milano e stabilimento di Aulla (Massa Carrara)
periodo. dal 1° gennaio 1992 al 7 febbraio 1992,
causale crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992,
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto si

6) *S p a. Avioteł avionica e telecomunicazione* già *Rockwell-Collins It na*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):
periodo: dal 13 gennaio 1992 al 31 marzo 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991. dal 16 luglio 1990,
pagamento diretto: no.

7) *S p a. C.O.F. - Centro orto frigo*, con sede in Melfi (Potenza) e stabilimento di Melfi (Potenza).
periodo: dal 18 novembre 1991 al 30 novembre 1991;
causale: riconversione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 18 novembre 1988,
pagamento diretto: si

8) *S a s Gardense*, con sede in Milano e stabilimento di Forlì
periodo dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992,
causale crisi aziendale (legge n 301 79) - fallimento del 2 luglio 1991 - CIPI 23 dicembre 1992,
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1993 dal 2 luglio 1991,
pagamento diretto si
contributo addizionale no

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n 12666 18 del 1° febbraio 1993

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993

1) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a. Nuova chimica biosintesi, con sede in Palermo e unità di Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992,

2) in attuazione della delibera C.I.P I del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 novembre 1992 con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a Elcit - Elettronica civile, con sede in S. Antonino di Susa (Torino) e unità di S Antonino di Susa (Torino), per il periodo dal 2 giugno 1992 al 1° dicembre 1992

Istanza aziendale presentata il 30 giugno 1992 con decorrenza 2 giugno 1992;

3) in attuazione della delibera C I P I del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 novembre 1992 con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S p a Elcit - Elettronica civile, con sede in S. Antonino di Susa (Torino) e unità di S Antonino di Susa (Torino), per il periodo dal 2 dicembre 1992 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 4 dicembre 1992 con decorrenza 2 dicembre 1992,

4) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S r l Enichem Anic, con sede in Palermo, uffici di S Donato Milanese (Milano) e uffici vendita di Milano, per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992.

5) in attuazione della delibera C I P I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S r l. Fibre acriliche, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unità di Cesano Maderno (Milano), per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992.

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Enichem Augusta industriale dal 1° marzo 1992 *Fosfotec S.r.l.*, con sede in Palermo, e unità di Crotone (Catanzaro), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992,

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Enichem Augusta industriale, con sede in Milano e unità di Augusta (Siracusa), Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 dicembre 1992

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992,

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. ECP Enichem polimeri, con sede in Milano, laboratorio di Paderno Dugnano (Milano) e laboratorio di S. Donato (Milano), per il periodo dal 18 maggio 1992 al 30 settembre 1992

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 18 maggio 1992,

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. ECP Enichem polimeri, con sede in Milano e unità di Brindisi, Cengio (Savona), Ferrara, Nera Montoro (Terni), Novara, Priolo (Siracusa), Terni, per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992,

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. ECP Enichem polimeri, con sede in Milano e unità di Cesano Maderno (Milano), Mantova, Milano, per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992,

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem, con sede in Milano, uffici di Assago (Milano), uffici di Milano, uffici di S. Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 novembre 1992 con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e filiale di Roma corso Trieste, per il periodo dal 9 settembre 1992 all'8 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1992 con decorrenza 9 settembre 1992,

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano e unità di Cancello (Caserta), Montemarciano (Ancona), Portogruaro (Venezia), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 gennaio 1993

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992·

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano e unità di Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992,

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Istituto Donegani, con sede in Novara e unità di Milano, per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Saibi, con sede in Margherita di Savoia (Foggia) e unità di Margherita di Savoia (Foggia), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992

Istanza aziendale presentata il 16 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992,

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato al programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.r.l. Saibi, con sede in Margherita di Savoia (Foggia) e unità di Margherita di Savoia (Foggia), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 1° settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992,

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta·

S.r.l. Farmitalia Carlo Erba, con sede in Milano, centro ricerche di Nerviano (Milano), Milano, via Bezzi e Milano, via Imbonati, per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 1° giugno 1992

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1991 con decorrenza 2 dicembre 1991;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Farmitalia Carlo Erba, con sede in Milano, unità di centro ricerche di Nerviano (Milano), Milano, via Bezzi e Milano, via Imbonati, per il periodo dal 2 giugno 1992 al 1° dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 29 giugno 1992 con decorrenza 2 giugno 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuovo Pignone, con sede in Firenze e unità di Schio (Vicenza), per il periodo dal 27 luglio 1992 al 26 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1992 con decorrenza 27 luglio 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Himont Italia, con sede in Milano, unità di Brindisi, Ferrara, Milano e Terni, per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1992 con decorrenza 9 dicembre 1991;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Himont Italia, con sede in Milano, unità di Brindisi, Ferrara, Milano e Terni, per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 9 giugno 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Saipem, con sede in Milano, unità di Chieti e S. Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Saipem, con sede in Milano, unità di Chieti e S. Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1992 con decorrenza 3 agosto 1992,

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ausimont già *Montefluos*, con sede in Milano, unità di Alessandria, Bollate (Milano), Porto Marghera (Venezia) e uffici di Milano, per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1991 con decorrenza 9 dicembre 1991,

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993 che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 dicembre 1991 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Ausimont già *Montefluos*, con sede in Milano, unità di Alessandria, Bollate (Milano), Porto Marghera (Venezia) e uffici di Milano, per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 3 giugno 1992 con decorrenza 9 giugno 1992;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo, sede direzionale di Milano e uffici di San Donato Milanese (Milano) per il periodo dal 1° ottobre 1991 al 31 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1991 con decorrenza 1° ottobre 1991;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo, sede direzionale di Milano e uffici di San Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unità di Pisticci (Matera), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 31 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1991 con decorrenza 7 febbraio 1992;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unità di Pisticci (Matera), per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unità di Pisticci (Matera), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unità di Ottana (Nuoro), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 31 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1991 con decorrenza 8 febbraio 1992;

18) in attuazione della delibera C.I P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p.a Enichem fibre, con sede in Palermo e unità di Ottana (Nuoro), per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992

19) in attuazione della delibera C I P.I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S p a Enichem fibre, con sede in Palermo e unità di Ottana (Nuoro), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992;

20) in attuazione della delibera C.I P.I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a Enichem fibre, con sede in Palermo e unità di Napoli, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 31 marzo 1992

Istanza aziendale presentata il 26 febbraio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a Enichem fibre, con sede in Palermo e unità di Napoli, per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992,

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S r.l. C S.G. - Consorzio servizi di gruppo, con sede in Ravenna, unità di sedi Holding di Milano e uffici di Roma, per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 10 gennaio 1992 con decorrenza 9 dicembre 1991;

23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S r l C S.G. - Consorzio servizi di gruppo, con sede in Ravenna e unità di sedi Holding di Milano e uffici di Roma, per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1992 con decorrenza 9 giugno 1992;

24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a Montedison, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 10 gennaio 1992 con decorrenza 9 dicembre 1991;

25) in attuazione della delibera C.I P.I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Montedison, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1992 con decorrenza 9 giugno 1992,

26) in attuazione della delibera C I P I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Montecatini, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992

Istanza aziendale presentata il 10 gennaio 1992 con decorrenza 9 dicembre 1991,

27) in attuazione della delibera C I P I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a. Montecatini, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992

Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1992 con decorrenza 9 giugno 1992;

28) in attuazione della delibera C.I P.I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a Ferruzzi finanziaria, con sede in Ravenna unità di Milano e Roma, per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 10 gennaio 1992 con decorrenza 9 dicembre 1991;

29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a Ferruzzi finanziaria, con sede in Ravenna, unità di Milano e Roma, per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1992 con decorrenza 9 giugno 1992,

30) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Sii industriale, con sede in Milano e unità di Macherio (Milano), per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 10 gennaio 1992 con decorrenza 9 dicembre 1991;

31) in attuazione della delibera C I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sii industriale, con sede in Milano e unità di Macherio (Milano), per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992

Istanza aziendale presentata il 1° giugno 1992 con decorrenza 9 giugno 1992;

32) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Europa metalli - L.M.I., con sede in Firenze e unità di Villa Carcina (Brescia), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 9 giugno 1992 con decorrenza 1° giugno 1992;

33) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sime servizi informatici Enichem, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° ottobre 1991 al 31 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1° ottobre 1991;

34) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Sime servizi informatici Enichem, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992;

35) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Enichem elastomeri, con sede in Milano e unità di Ravenna, per il periodo dal 1° ottobre 1991 al 31 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1° ottobre 1991;

36) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Enichem elastomeri, con sede in Milano e unità di Ravenna, per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992;

37) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Enichem elastomeri, con sede in Milano e unità di Ravenna, per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992;

38) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Enichem elastomeri, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 18 novembre 1991 al 17 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 18 novembre 1991;

39) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Enichem elastomeri, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 18 maggio 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 18 maggio 1992;

40) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Montefibre, con sede in Milano e unità di Milano uffici direzionali e sede, per il periodo dal 1° ottobre 1991 al 31 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1991;

41) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Montefibre, con sede in Milano e unità di Milano uffici direzionali e sede per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992;

42) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Montefibre, con sede in Milano, unità di Acerra (Napoli) e Porto Marghera (Venezia), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 26 febbraio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

43) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Montefibre, con sede in Milano, unità di Acerra (Napoli) e Porto Marghera (Venezia), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 8 agosto 1992;

44) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Montefibre con sede in Milano, unità di Acerra (Napoli) e Porto Marghera (Venezia), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

45) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Praoil aromatici e raffinazione, con sede in Milano, unità di Gela (Caltanissetta), Milano e uffici di Assago, Priolo (Siracusa) e Sarroch (Cagliari), per il periodo dal 1° ottobre 1991 al 31 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1° ottobre 1991;

46) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.r.l. Praoil aromatici e raffinazione, con sede in Milano, unità di Gela (Caltanissetta), Milano e uffici di Assago, Priolo (Siracusa) e Sarroch (Cagliari), per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992

47) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Praoil aromatici e raffinazione, con sede in Milano, unità di Gela (Caltanissetta) e Priolo (Siracusa), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992;

48) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Praoil aromatici e raffinazione dal 1° marzo 1993 *Enichem Anic S.r.l.*, con sede in Milano e unità di Sarroch (Cagliari), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati.

1) *S.p.a. Morgan*, con sede in S. Atto di Teramo e stabilimento di S. Atto di Teramo:

periodo: dal 3 settembre 1989 al 25 febbraio 1990,
causale crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: si

2) *S.p.a. Morgan*, con sede in S. Atto di Teramo e stabilimento di S. Atto di Teramo

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993,
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 7 settembre 1987,
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Morgan*, con sede in S. Atto di Teramo e stabilimento di S. Atto di Teramo,

periodo: dal 27 agosto 1990 al 24 febbraio 1991,
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 7 settembre 1987,
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Morgan*, con sede in S. Atto di Teramo e stabilimento di S. Atto di Teramo:

periodo: dal 25 febbraio 1991 al 20 marzo 1991,
causale crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 7 settembre 1987,
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Enichem agricoltura*, con sede in Palermo, sede direzionale di Milano e uffici vendita e filiali:

periodo: dal 1° agosto 1991 al 17 novembre 1991,
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 14 maggio 1990,
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Pettinatura di Vercelli*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli:

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 6 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993,
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dall'8 gennaio 1990,
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Pettinatura di Vercelli*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli:

periodo: dal 7 luglio 1991 al 6 gennaio 1992,
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dall'8 gennaio 1990,
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Sirmac Officine Meccaniche*, con sede in Crespellano (Bologna) e stabilimento di Crespellano (Bologna):

periodo: dal 27 luglio 1991 al 31 agosto 1991,
causale ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 22 luglio 1991,
pagamento diretto: no

9) *S.p.a. O.M.S.T.*, con sede in Massafra (Taranto) e stabilimento c/o Ilva di Taranto:

periodo: dal 1° marzo 1991 al 31 agosto 1991,
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993,
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 5 febbraio 1990,
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. O.M.S.T.*, con sede in Massafra (Taranto) e stabilimento c/o Ilva di Taranto

periodo: dal 1° settembre 1991 al 31 dicembre 1991,
causale riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993,
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 5 febbraio 1990,
pagamento diretto: si

11) *S.p.a. Moi Moschella*, con sede in Messina e stabilimento di Villafranca Tirrena (Messina):

periodo: dal 16 marzo 1990 al 15 settembre 1990,
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993,
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 17 dicembre 1984,
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Moi Moschella*, con sede in Messina e stabilimento di Villafranca Tirrena (Messina):

periodo: dal 16 settembre 1990 al 5 febbraio 1991;
causale crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993,
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 17 dicembre 1984,
pagamento diretto: si

13) *S.a.s. L'Edilizia Industriale dei Fratelli Susca & C.* con sede in Alberobello (Bari) e cantiere c/o Ilva di Taranto

periodo: dal 1° marzo 1992 al 31 marzo 1992,
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993,
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 15 gennaio 1990,
pagamento diretto: no

14) *S.p.a. Saima*, con sede in Genova e stabilimento di Genova

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 7 aprile 1992
causale ristrutturazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992,
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 4 giugno 1990,
pagamento diretto: si

15) *S.p.a. I.L.C.A. Industria Lavorazioni Carni & Affini* con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari)

periodo: dal 10 settembre 1991 al 9 marzo 1992,
causale crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 12 maggio 1992: dal 10 settembre 1990,
pagamento diretto: si

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 maggio 1992, n. 12122/25

16) *S.p.a. Tubi Ghisa*, con sede in Genova e stabilimento di Cogoleto (Genova)

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993,
prima concessione: dal 1° gennaio 1991,
pagamento diretto: no

17) *S.p.a. Tubi Ghisa*, con sede in Genova e stabilimento di Cogoleto (Genova)

periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991,
causale riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993,
prima concessione: dal 1° gennaio 1991,
pagamento diretto: no

18) *S.p.a. Tubi Ghisa*, con sede in Genova e stabilimento di Cogoletto (Genova):

periodo: dal 1° gennaio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

19) *S.n.c. Maglificio Ales di Leonardo Palmisano & C.*, con sede in Putignano (Bari) e stabilimento di Putignano (Bari):

periodo: dal 15 aprile 1991 al 26 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
prima concessione: dal 15 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Filogest*, con sede in Priverno (Latina) e stabilimento di Priverno (Latina):

periodo: dal 24 settembre 1990 al 30 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Coibesa Thermosound*, con sede in Arcola (La Spezia) e stabilimento c/o Enichem di Porto Torres (Sassari):

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 15 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Coibesa Thermosound*, con sede in Arcola (La Spezia) e stabilimento c/o Enichem di Porto Torres (Sassari):

periodo: dal 16 aprile 1990 al 21 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Enichem Agricoltura*, con sede in Palermo e stabilimento di Cancello (Caserta):

periodo: dal 1° marzo 1991 al 31 agosto 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Enichem Agricoltura*, con sede in Palermo e stabilimento di Cancello (Caserta):

periodo: dal 1° settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

25) *S.r.l. Siiatek Profilati Sud*, con sede in Taranto e stabilimento c/o Ilva di Taranto:

periodo: dal 1° febbraio 1990 al 31 luglio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
prima concessione: dal 1° febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

26) *S.r.l. Siiatek Profilati Sud*, con sede in Taranto e stabilimento c/o Ilva di Taranto:

periodo: dal 1° agosto 1990 al 31 gennaio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
prima concessione: dal 1° febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. Siiatek Profilati Sud*, con sede in Taranto e stabilimento c/o Ilva di Taranto:

periodo: dal 1° febbraio 1991 al 31 luglio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
prima concessione: dal 1° febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

28) *S.r.l. Siiatek Profilati Sud*, con sede in Taranto e stabilimento c/o Ilva di Taranto:

periodo: dal 1° agosto 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
prima concessione: dal 1° febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Campanella*, con sede in Savona e stabilimento di Savona:

periodo: dal 1° ottobre 1991 al 29 marzo 1992;
causale: riconversione aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Alta*, con sede in Bagnoregio (Viterbo) e stabilimento di Pisticci Scalo (Matera):

periodo: dal 1° agosto 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1992: dal 26 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. La Magona d'Italia*, con sede in Firenze, stabilimenti di Piombino (Livorno) e sede di Firenze:

periodo: dal 23 novembre 1991 al 22 maggio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1991: dal 28 maggio 1990;
pagamento diretto: no.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 novembre 1992, n. 12490/6.

32) *S.r.l. Cos.In.Car. di Segnino P.*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 22 aprile 1991 al 30 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 23 aprile 1990;
pagamento diretto: no.

33) *S.a.s. Santa Flavia di Zanin Celsa & C.*, con sede in Gattinara (Vercelli) e stabilimento di Gattinara (Vercelli):

periodo: dal 27 maggio 1991 al 26 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
prima concessione: dal 27 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Kesser Sud*, con sede in Giovinazzo (Bari) e stabilimento di Giovinazzo (Bari):

periodo: dal 15 marzo 1991 al 14 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
prima concessione: dal 15 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Kesser Sud*, con sede in Giovinazzo (Bari) e stabilimento di Giovinazzo (Bari):

periodo: dal 15 settembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
prima concessione: dal 15 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. IM.CO.M.*, con sede in S. Filippo del Mela (Messina) e stabilimento di S. Filippo del Mela (Messina):

periodo: dal 20 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79 - fallimento del 20 luglio 1991 - CIPI 26 marzo 1993;
prima concessione: dal 20 luglio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

37) *S.p.a. IM.CO.M.*, con sede in S. Filippo del Mela (Messina) e stabilimento di S. Filippo del Mela (Messina):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79 - fallimento del 20 luglio 1991 - CIPI 26 marzo 1993;
prima concessione: dal 20 luglio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, comma 2, della legge n. 223/91.

38) *S.p.a. Sud Montaggi*, con sede in Atella (Potenza) e stabilimento di Atella (Potenza):

periodo: dall'8 marzo 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79 - fallimento del 7 marzo 1991 - CIPI 26 marzo 1993;
prima concessione: dall'8 marzo 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

39) *S.p.a. Sud Montaggi*, con sede in Atella (Potenza) e stabilimento di Atella (Potenza):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale legge 301/79 - fallimento del 7 marzo 1991 - CIPI 6 marzo 1993;
prima concessione: dall'8 marzo 1991;
pagamento diretto: si;
contributio addizionale: no;
art. 22, comma 2, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a F.lli Lombardi & C. Prefabbricati, con sede in Bitetto (Bari) e unità di Bitetto (Bari), per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 1° giugno 1992.

Istanza aziendale presentata l'8 gennaio 1992 con decorrenza 2 dicembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a povvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a F.lli Lombardi & C. Prefabbricati, con sede in Bitetto (Bari) e unità di Bitetto (Bari), per il periodo dal 2 giugno 1992 al 1° dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1992 con decorrenza 2 giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a Oto Trasm, con sede in Bari e unità di Bari, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a Oto Trasm, con sede in Bari e unità di Bari, per il periodo dall'8 agosto 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Tecnovar italiana, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari), per il periodo dal 30 gennaio 1992 al 29 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 ottobre 1991 con decorrenza 30 gennaio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Tecnovar italiana, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari), per il periodo dal 30 luglio 1992 al 7 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1992 con decorrenza 30 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. C.I.MEC Graniglia, con sede in Taranto e unità c/o Arsenale Marina M. di Taranto, per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1992 con decorrenza 27 aprile 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. C.I.MEC Graniglia, con sede in Taranto e unità c/o Arsenale Marina M. di Taranto, per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 26 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 27 ottobre 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Revisioni Grandi Motori Graniglia, con sede in Taranto e Officina c/o Arsenale Marina M. di Taranto, per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1992 con decorrenza 27 aprile 1992;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Revisione Grandi Motori Graniglia, con sede in Taranto e Officina c/o Arsenale Marina M. di Taranto, per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 26 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 27 ottobre 1992;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta Odat di D'Antona Antonio, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 27 aprile 1992;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta Odat di D'Antona Antonio, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 26 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 novembre 1992 con decorrenza 27 ottobre 1992;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Meridional Bonifiche, con sede in Taranto e unità c/o arsenale M.D. di Taranto, per il periodo dal 25 maggio 1992 al 5 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 1° giugno 1992 con decorrenza 6 aprile 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 25 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Meridional Bonifiche, con sede in Taranto e unità c/o arsenale M.D. di Taranto, per il periodo dal 9 dicembre 1992 al 5 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 6 ottobre 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Europlastica, con sede in Brindisi e unità di Brindisi, per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Europlastica, con sede in Brindisi e unità di Brindisi, per il periodo dal 4 novembre 1992 al 9 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 9 dicembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Giuniglia Oleotronica, con sede in Erchie (Brindisi) e officina c/o arsenale M. M. di Taranto, per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1992 con decorrenza 27 aprile 1992;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Giuniglia Oleotronica, con sede in Erchie (Brindisi) e officina c/o arsenale M. M. di Taranto, per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 26 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 27 ottobre 1992.

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Union Sud Abrasives and Tools, con sede in Taranto e unità c/o arsenale M. M. di Taranto, per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 29 giugno 1992;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. M.T.T., con sede in Taranto e unità c/o Arsenale M. M. di Taranto, per il periodo dal 22 giugno 1992 al 21 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 22 giugno 1992.

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. S.I.P.L.E.S. con sede in Taranto e unità c/o arsenale militare di Taranto, per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 18 maggio 1992.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.I.M. Società italiana miniere, con sede in Iglesias (Cagliari) e unità di Montevecchio (Cagliari), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 13 luglio 1992 con decorrenza 1° giugno 1992.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.I.M. Società italiana miniere, con sede in Iglesias (Cagliari) e unità di Montevecchio (Cagliari), per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1993 con decorrenza 1° dicembre 1992.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Scaini Sarda, con sede in Cagliari e unità di Cologno Monzese (Milano) e Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 1° giugno 1992.

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Scaini Sarda, con sede in Cagliari e unità di Cologno Monzese (Milano) e Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1993 con decorrenza 1° dicembre 1992.

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gencord, con sede in Assemini (Cagliari) e unità di Assemini (Cagliari), per il periodo dal 23 marzo 1992 al 22 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1992 con decorrenza 23 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 23 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gencord, con sede in Assemini (Cagliari) e unità di Assemini (Cagliari), per il periodo dal 23 settembre 1992 al 22 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 settembre 1992 con decorrenza 23 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Jason Olbia, con sede in Olbia (Sassari) e unità di Olbia (Sassari), per il periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1992 con decorrenza 1° marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tecnoserie Mediterranea, con sede in Alghero (Sassari) e unità di Alghero (Sassari), per il periodo dal 21 aprile 1992 al 20 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1992 con decorrenza 21 aprile 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 21 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tecnoserie Mediterranea, con sede in Alghero (Sassari) e unità di Alghero (Sassari), per il periodo dal 21 ottobre 1992 al 20 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 novembre 1992 con decorrenza 21 ottobre 1992.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Meccanica Murgiana, dal 18 maggio 1992 *Radaelli Sud*, con sede in Spinazzola, dal 18 maggio 1992 Modugno (Bari) e unità di Spinazzola (Bari), per il periodo dal 17 febbraio 1992 al 16 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1992 con decorrenza 17 febbraio 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12314/2 del 22 settembre 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 17 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Meccanica Murgiana dal 18 maggio 1992 *Radaelli Sud* con sede in Spinazzola dal 18 maggio 1992 Modugno (Bari) e unità di Spinazzola (Bari), per il periodo dal 17 agosto 1992 al 16 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 1° settembre 1992 con decorrenza 17 agosto 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 17 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Meccanica Murgiana dal 18 maggio 1992 *Radaelli Sud* con sede in Spinazzola dal 18 maggio 1992 Modugno (Bari) e unità di Spinazzola (Bari), per il periodo dal 17 febbraio 1993 al 16 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 13 gennaio 1993 con decorrenza 17 febbraio 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dal 23 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Icomas, con sede in Fano (Pesaro) e unità di Fano (Pesaro), per il periodo dal 22 dicembre 1992 al 21 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1992 con decorrenza 22 dicembre 1992.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 24 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Calabrese veicoli industriali, con sede in Bari e unità di Bari, per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 24 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Calabrese engineering, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari), per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 13 gennaio 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Italam 86, (limitatamente ai lavoratori ex CRN) con sede in Roma e unità di Ancona, per il periodo dal 15 dicembre 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.
Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 21 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Confezioni Filbia, con sede in Lecce e unità di Lecce, per il periodo dal 23 marzo 1992 al 22 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 23 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta.

S.r.l. Poltrona Frau con sede in Torino e unità di Tolentino (Macerata), per il periodo dall'11 novembre 1992 al 10 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 11 novembre 1992;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.r.l. Betonsud, con sede in Foggia e unità di Cava di Minervino Murge (Bari), Foggia, impianti produzione in provincia di Foggia, per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1992 con decorrenza 1° luglio 1992;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.r.l. IDM, con sede in Pesaro e unità di Pesaro, per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Yoshida Mediterraneo, con sede in Ascoli Piceno e unità di Ascoli Piceno, per il periodo dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1991 con decorrenza 1° gennaio 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° gennaio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Yoshida Mediterraneo, con sede in Ascoli Piceno e unità di Ascoli Piceno, per il periodo dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1991 con decorrenza 1° luglio 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.r.l. Gem elettronica, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e unità di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), per il periodo dall'11 settembre 1991 al 10 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1991 con decorrenza 11 settembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'11 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.r.l. Gem elettronica, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e unità di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), per il periodo dall'11 marzo 1992 al 10 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 11 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fabit - Fabbrica abbigliamento italiana, con sede in Vallemosso (Vercelli) e unità di Filottrano (Ancona), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fabit - Fabbrica abbigliamento italiana, con sede in Vallemosso (Vercelli) e unità di Filottrano (Ancona) per il periodo dal 7 agosto 1992 al 14 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 4 dicembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

L'Ago confezioni di Lucchetta Giancarlo, con sede in Loreto (Ancona) e unità di Loreto (Ancona), per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 11 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'11 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

L'Ago confezioni di Lucchetta Giancarlo, con sede in Loreto (Ancona) e unità di Loreto (Ancona), per il periodo dall'11 novembre 1992 al 10 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 11 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Italconf, con sede in Rosora, frazione Angeli (Ancona) e unità di Rosora, frazione Angeli (Ancona), per il periodo dal 30 marzo 1992 al 29 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1992 con decorrenza 30 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 30 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Italconf, con sede in Rosora, frazione Angeli (Ancona) e unità di Rosora, frazione Angeli (Ancona), per il periodo dal 30 settembre 1992 al 29 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 30 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Confezioni Elle Effe Ti, con sede in S. Maria Nuova (Ancona) e unità di S. Maria Nuova (Ancona), per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1992 con decorrenza 11 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'11 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Confezioni Elle Effe Ti, con sede in S. Maria Nuova (Ancona) e unità di S. Maria Nuova (Ancona), per il periodo dall'11 novembre 1992 al 10 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 11 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cossiri Alfredo, con sede in Roma e unità di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cossiri Alfredo, con sede in Roma e unità di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Boston, con sede in Ancona e unità di Ancona, per il periodo dal 27 luglio 1992 al 26 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 27 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Boston, con sede in Ancona e unità di Ancona, per il periodo dal 27 gennaio 1993 al 26 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 27 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Confezioni F.G., con sede in Ancona, unità di Ancona e Filottrano (Ancona), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 24 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Confezioni F.G., con sede in Ancona, unità di Ancona e Filottrano (Ancona), per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Idross, con sede in Catanzaro e unità di Catanzaro, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 6 febbraio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Idross, con sede in Catanzaro e unità di Catanzaro, per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bosco industrie meccaniche, con sede in Narni (Terni) e unità di Narni (Terni), per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 27 aprile 1992;

2) in attuazione della delibera C I P I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Bosco industrie meccaniche, con sede in Narni (Terni) e unità di Narni (Terni), per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 26 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 27 ottobre 1992,

3) in attuazione della delibera C I.P I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S r.l So Ge.Ma, con sede in Città di Castello (Perugia), e unità di Città di Castello (Perugia), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992

Istanza aziendale presentata il 13 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992,

4) in attuazione della delibera C I P I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta·

S r l So Ge Ma, con sede in Città di Castello (Perugia), e unità di Città di Castello (Perugia), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992;

5) in attuazione della delibera C I P I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.r l Nardi Francesco & figli dall'11 giugno 1992 *S.p a* , con sede in San Giustino (Perugia), e unità di San Giustino (Perugia), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 13 marzo 1993 con decorrenza 7 febbraio 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C I.P I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta·

S.r l Nardi Francesco & figli dall'11 giugno 1992 *S p a.*, con sede in San Giustino (Perugia), e unità di San Giustino (Perugia), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I P I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p a. Me Tra. Mezzi di trasporto, con sede in Spoleto (Perugia), e unità di Spoleto (Perugia), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 giugno 1992 con decorrenza 6 luglio 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993:

1) in attuazione della delibera C.I P I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. C.P.E., con sede in Potenza e unità di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1991 con decorrenza 1° luglio 1991;

2) in attuazione della delibera C I P I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S r l C P.E , con sede in Potenza e unità di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992

Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993:

1) in attuazione della delibera C I P I del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 23 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C B S. - Confezioni Bassetti Sora, con sede in Sora (Frosinone) e unità di Sora (Frosinone), per il periodo dal 22 giugno 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1992 con decorrenza 23 giugno 1992;

2) in attuazione della delibera C I P I del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p a. M E S. Meccanica per l'elettronica e servomeccanismi, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza 3 agosto 1992,

3) in attuazione della delibera C.I.P I del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta·

S.p a Ericsson Fatme, con sede in Roma e unità di Roma, uffici di Bari, Catania, Napoli, Palermo e Venezia-Mestre, per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 11 maggio 1992

93A3477

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola elementare di Silea ad accettare alcune donazioni

Con decreto n. 568/93/2° Sett. del 12 febbraio 1993 del prefetto della provincia di Treviso il direttore didattico della scuola elementare di Silea è stato autorizzato ad accettare la donazione di un fotocopiatore Mita DC 1656 del valore complessivo di L 4 500.000 disposta dalla ditta S C.S nella persona del sig. Scomparin Ugo.

Con decreto n. 745/93/2° Sett. del 17 febbraio 1993 del prefetto della provincia di Treviso il direttore didattico di Silea è stato autorizzato ad accettare la donazione di un proiettore per diapositive Zett-Inox autofocus matr 664793 del valore complessivo di L. 180 000 disposta dai genitori della scuola elementare — plesso di Lanzago — dipendente dalla direzione didattica di Silea (Treviso).

93A3538

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 21 giugno 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n 108 del 10 maggio 1988

Cambi del giorno 21 giugno 1993

Dollaro USA	1530,85
ECU	1771,96
Marco tedesco	905,83
Franco francese	269,56
Lira sterlina	2271,02
Fiorino olandese	807,79
Franco belga	44,11
Peseta spagnola	11,856
Corona danese	236,77
Lira irlandese	2212,54
Dracma greca	6,658
Escudo portoghese	9,540
Dollaro canadese	1200,76
Yen giapponese	13,723
Franco svizzero	1017,99
Scellino austriaco	128,72
Corona norvegese	214,72
Corona svedese	202,49
Marco finlandese	270,90
Dollaro australiano	1045,57

93A3577

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del commissario liquidatore della «Coop. agricola Val Cornappo - Soc. coop. a r.l.», in Torlano di Nimis

Con deliberazione della giunta regionale n. 2369 del 13 maggio 1993 il dott. Roberto Bulfon, con studio in Udine, è stato nominato commissario liquidatore della «Coop. agricola Val Cornappo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Torlano di Nimis, già posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile in sostituzione della sig.ra Gianna Modonutti, dimissionaria.

93A3540

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 4 4 0 9 3 *

L. 1.300